



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **470**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Art. 66 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9: dichiarazione di sussistenza della calamità in relazione ai gravi danni strutturali causati da valanghe nella stagione invernale 2013-2014.

Il giorno **28 Marzo 2014** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**DONATA BORGONOVO RE  
CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Nella stagione invernale 2013-2014, ancora in corso, si sono verificate nevicate di carattere eccezionale per frequenza e intensità che hanno apportato, alle quote medio-alte, dai 5 ai 10 metri di neve fresca. Nella fascia attorno ai 2000 metri di altitudine il manto nevoso ha raggiunto al suolo uno spessore di 2-3 metri o anche superiore in certe zone per effetto dell'intensità della precipitazione o dell'effetto del vento. Sopra i 2500 metri sono stati registrati spessori del manto nevoso al suolo di 4-5- metri.

L'effetto congiunto delle copiose nevicate e di precipitazioni a carattere piovoso che in qualche caso si sono avute fino a quota 1800-2000, ha provocato inoltre effetti particolari sul territorio e sulla pericolosità connessa al sovraccarico delle strutture e all'aumento del rischio da valanga.

Bisogna tener conto tra l'altro che, almeno per quanto riguarda le quote medio-alte la stagione invernale non è finita, essendo i mesi di marzo e aprile statisticamente molto nevosi e nel mese di maggio non rare le nevicate di 50-100 cm. E' naturale attendersi, quindi, ulteriori nevicate sopra i 1500 metri e non si possono escludere altri eventi in grado di produrre danni anche gravi.

La situazione che già di per sé si configura come evento eccezionale, sotto il profilo dell'estensione territoriale e dei danni e disagi creati fino ad ora, non è ancora stabilizzata e pertanto bisognerà attendere fino all'estate per valutare complessivamente i danni procurati non solo a soggetti privati, ma anche al patrimonio pubblico (foreste, strutture e infrastrutture) e alle opere e strumenti di prevenzione e sicurezza.

Il Dipartimento protezione civile ha svolto un intenso lavoro di monitoraggio e di prevenzione dei rischi connessi al pericolo di valanghe, avvalendosi non solo di propri operatori e mezzi specializzati, compreso il nucleo elicotteri, ma anche del prezioso lavoro delle "Commissioni locali valanghe" che operano sul territorio a supporto dei provvedimenti di competenza dei sindaci e in stretto legame con i nivologi della Provincia.

Sono stati raccolti, sempre a cura della Provincia, i dati e le informazioni sui numerosi fenomeni valanghivi e sui danni diretti che sono stati arrecati alle strutture pubbliche e private. Su questi aspetti il Dirigente generale del Dipartimento protezione civile ha trasmesso una relazione alla Giunta provinciale che è stata esaminata in data 21 marzo 2014.

In ordine alla richieste da parte di operatori economici per vedere riconosciuti i danni indiretti derivanti dai mancati introiti dell'attività di impresa nelle zone maggiormente colpite, la Giunta provinciale nel prenderne atto ha ritenuto necessario un approfondimento per definire la sostenibilità di tali misure in altra sede.

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 9 del 2011 per "calamità" si intende un evento causato da fenomeni naturali o dall'attività dell'uomo che ha prodotto un grave danno o il pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all'integrità dei beni e dell'ambiente, per cui si rende necessario un intervento straordinario dell'amministrazione pubblica e

visto l'art. 66, comma 1, della stessa legge provinciale che attribuisce alla Giunta provinciale il compito di dichiarare la sussistenza della calamità su proposta del Dirigente generale della protezione civile, delimitando ove possibile l'area interessata.

Considerato che la dichiarazione di sussistenza della calamità di cui all'art. 66, comma 1, della l.p. 9 del 2011, è necessaria al fine di realizzare interventi di ripristino e di ricostruzione attraverso gli strumenti definiti al Capo II (articoli 69-70) e al Capo III (artt. 71 e seguenti) della medesima legge.

Considerato che la Giunta provinciale per la concessione di contributi e indennizzi per danni causati dalla calamità, ai sensi delle norme appena citate, deve stabilire con successivi provvedimenti i criteri e le modalità di accesso ai tali benefici da parte dei soggetti danneggiati.

Con il presente atto, la Giunta provinciale - vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 21 marzo 2014 - propone di dichiarare la sussistenza della calamità connessa ai gravi danni alle strutture provocati dalle valanghe verificatesi nella stagione invernale 2013-2014 sull'intero territorio provinciale, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011.

Una delimitazione territoriale delle zone interessate dalla calamità non risulta possibile ed opportuna, tenuto conto della diffusione che gli eventi metereologici hanno avuto e pertanto della molteplicità di aree che presentano condizioni di pericolosità o di danno grave già accertato. Per questo motivo la dichiarazione di sussistenza della calamità connessa al fenomeno valanghivo è riferita all'intero territorio provinciale.

Fermo restando che i criteri e le modalità di accesso ai contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati saranno definiti con appositi e successivi provvedimenti da parte della Giunta provinciale, si ribadisce in coerenza con l'orientamento costante che la Provincia ha assunto in casi analoghi sulla scorta delle indicazioni stabilite dal "Comitato tecnico-amministrativo per i lavori pubblici e la protezione civile" nel documento del 23 aprile 1993, che le richieste di indennizzo sono ammissibili qualora sia dimostrabile il nesso di causalità tra danno ed evento ed il guasto non sia riconducibile a negligenza, imperizia o imprudenza del soggetto tenuto alla custodia e manutenzione dei beni danneggiati.

Si sottolinea, infine, che a seguito della dichiarazione di sussistenza della calamità, qualora siano state accertate eventuali responsabilità di terzi da parte dell'Autorità giudiziaria, alla Provincia che abbia corrisposto indennizzi ai privati spetta la possibilità di rivalsa nei confronti dei responsabili o corresponsabili del danno, ad esempio per errori progettuali e costruttivi o mancato rispetto delle normative tecniche di costruzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e in particolare gli artt. 66 e 37;
- vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 21.03.2014;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di dichiarare - vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 21 marzo c.a. - la sussistenza dello stato di calamità in conseguenza dei gravi danni di carattere strutturale provocati dalle valanghe verificatesi nella stagione invernale 2013-2014 sull'intero territorio provinciale, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della l.p. 9 del 2011, al fine di autorizzare la concessione di contributi o indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, nonché per la ripresa delle normali condizioni di vita;
2. di dare atto, come esposto in premessa, che la situazione di grave pericolo non è ancora terminata e può causare nei prossimi mesi ulteriori fenomeni valanghivi ed inoltre che la stessa rilevazione dei danni provocati o che potrebbero derivare da ulteriori eventi connessi a valanghe, potrà essere definita solo successivamente al presente atto;
3. di rinviare a successivi provvedimenti, visti i principi di ammissibilità di cui in premessa, le determinazioni in ordine ai criteri e alle modalità di accesso ad eventuali contributi ed indennizzi spettanti a favore dei soggetti danneggiati dall'evento franoso;
4. di fare espressa riserva di rivalsa da parte della Provincia per il recupero delle spese sostenute per la concessione di contributi e indennizzi, nel caso in cui anche in base agli esiti di eventuali accertamenti in sede giudiziaria, emergano responsabilità o corresponsabilità nella causazione dei danni.

MOD